



Piazza Vicari 1
CH - 6982 Agno
Tel. +41 (0)91 612 23 23
Fax +41 (0)91 612 23 24
E-mail: comuneagno@agno.ch

Ordinanza municipale del 04.10.2022 concernente le disposizioni in caso di nevicate e gelo

Il Municipio di Agno, richiamati gli artt. 107 e 192 LOC, così come ogni altro disposto di legge applicabile, in previsione di possibili nevicate e/o gelate e con l'intento di favorire l'agevole sgombero della neve dalle pubbliche vie e prevenire possibili danni a proprietà pubbliche e/o private

ORDINA

1. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
2. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose (bollettini diramati dai servizi meteo), è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. **Il Municipio declina ogni responsabilità per danni provocati agli autoveicoli dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli**
3. Ogni proprietario di edifici, manufatti o altre strutture di tipo fisso o mobile, come pure macchine o attrezzi posti a confine o nelle immediate vicinanze con la pubblica proprietà, deve predisporre tutti gli accorgimenti volti a salvaguardarli da possibili danni cagionati dalla pressione della neve durante il servizio di sgombero neve. In particolar modo per quanto riguarda cinte e/o cancelli che devono essere protetti con mezzi atti a resistere alla precipitata pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero. **In caso contrario, il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni.**
4. Lo sgombero della neve e/o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve davanti agli stabili e agli accessi delle proprietà private, **non implica nessun obbligo di sgombero da parte del Comune**, ma deve essere eseguito a cura dei privati.
5. Si rende attenti i proprietari di stabili che devono munire i loro tetti e pensiline, se rivolti verso le strade e le piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve e/o di lastroni di ghiaccio sulla pubblica via e che gli stessi proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali e/o a cose in caso di caduta di neve o di ghiaccio da tetti e pensiline dei loro stabili.
6. È fatto divieto di provocare la fuoriuscita di acque su strade, piazze, marciapiedi, piazzali, scalini, ecc. in generale durante la stagione invernale ed in particolare nei periodi in cui non è escluso il pericolo di gelo.
7. Ogni violazione della presente ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.
8. La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione e abroga ogni disposto precedentemente emesso in materia.
9. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli artt. 208 e seguenti della LOC.

Il Sindaco

Thierry Morotti

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario

Flavio Piattini

Approvazione: Approvata con risoluzione municipale no. 4085 del 3 ottobre 2022

Pubblicazione: La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 7 ottobre 2022 all'8 novembre 2022, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC.